Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 19 gennaio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1977

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE DI BRONZO

Al battaglione genio pionieri « Orta ». — Trasferito al completo di uomini e di mezzi nella zona terremotata di Venzone (Friuli) per l'allestimento e l'urbanizzazione dei prefabbricati destinati alle popolazioni colpite, operava ininterrottamente per oltre sette mesi ed in difficili condizioni ambientali. Grazie all'opera instancabile e competente dei quadri e della truppa, rifiutando avvicendamenti e turni di riposo, portava a compimento nei tempi previsti i lavori programmati dalle autorità governative ed una serie di interventi di carattere straordinario. Con il suo intelligente impegno, ampiamente riconosciuto ed apprezzato, ha concretamente contribuito a frenare lo spopolamento dei comuni colpiti e la dispersione di un prezioso patrimonio di valori culturali e morali. Valido esempio di abnegazione e delle migliori virtù civiche. — Carnia - Friuli, 20 settembre 1976-30 aprile 1977.

Al 2° battaglione genio minatori « Iseo ». — Trasferito al completo di uomini e mezzi nella zona terremotata di Villa Santina (Friuli) per l'allestimento e l'urbanizzazione di prefabbricati destinati alle popolazioni colpite, operava ininterrottamente e per oltre sei mesi in difficili condizioni ambientali. Grazie all'opera instancabile e competente dei quadri e della truppa, rifiutando avvicendamenti e turni di riposo, portava a compimento nei tempi previsti i lavori programmati dalle autorità governative ed una serie di interventi di carattere straordinario. Con il suo intelligente impegno, ampiamente riconosciuto ed apprezzato, ha concretamente contribuito a frenare lo spopolamento dei comuni colpiti e la dispersione di un prezioso patrimonio di valori culturali e morali. Valido esempio di abnegazione e delle migliori virtù civiche. — Carnia, 18 ottobre 1976-28 marzo 1977.

Al battaglione alpini « Vicenza ». — Unità seriamente danneggiata nelle infrastrutture dal sisma del 6 maggio 1976, interveniva immediatamente in soccorso alla popolazione della cittadina di Tolmezzo e delle frazioni. Operando in condizioni di estrema precarietà ed a rischio della propria incolumità, a causa del perdurare delle scosse e dei crolli, il personale del reparto riusciva a trarre a salvamento numerosi cittadini sepolti dalle macerie e ad offrire la necessaria assistenza ai feriti. Proseguiva per lungo tempo l'opera di assistenza materiale agli scampati dei centri e delle frazioni, isolate e sperdute, della Carnia, organizzando tendopoli e provvedendo ai rifornimenti alimentari quotidiani. L'opera svolta, che ha riscosso l'ammirazione e la riconoscenza delle autorità e della popolazione, ha concretamente contribuito a limitare i danni della grave sciagura e a fermare lo spopolamento dei centri della Carnia, rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Zona Carnia, 6 maggio-30 giugno 1976.

(40)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1977.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, essendo scaduto il mandato triennale ad esso conferito con proprio decreto di data 18 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1972, registro n. 11 Sanità, foglio n. 338;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Trieste è ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Componenti:

l'assessore alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia;

il medico provinciale di Trieste;

l'ufficiale sanitario di Trieste;

il provveditore regionale alle opere pubbliche del Friuli-Venezia Giulia;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per il Friuli-Venezia Giulia;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

magg. con (aus.) dott. Fernando Cerasuolo, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Trieste;

il direttore della sezione di Trieste dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro della regione Friuli-Venezia Giulia;

Luciani dott. Luciano, rappresentante delle provincie della regione Friuli-Venezia Giulia;

Olivotti prof. dott. Adriano, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

Valussi dott. Sergio, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Pasqualino De Simone, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1977 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

Per gli anni 1978 e 1979 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato, per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 305

(303)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1977.

Accertamento, nell'area industriale di Siracusa, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area industriale di Siracusa si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza del completamento e dell'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati, in tutto o in parte, con fondi statali;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Sicilia ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Atteso che nella fattispecie, ricorrano per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata, nell'area industriale di Siracusa, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area per i lavori, di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(367)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Riunificazione degli uffici del registro « ufficio atti civili e successioni » e « ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1962, registro n. 24 Finanze, foglio n. 316;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « ufficio atti civili e successioni » e « ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Catanzaro;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44 Finanze, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « ufficio atti civili e successioni » e « ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Catanzaro sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Catanzaro è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 45

(365)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Riunificazione degli uffici del registro « ufficio atti civili e successioni » e « ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1962, registro n. 16 Finanze, foglio n. 331;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « ufficio atti civili e successioni » e « ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Trento;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Vista la tabella « B » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1977, registro n. 17 Finanze, foglio n. 338, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « ufficio atti civili e successioni » e « ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Trento sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Trento è classificato tra gli uffici dirigenziali, a livello di primo dirigente.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 44

(366)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo denominato «Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona», con sede in Cremona, e ne è stato approvato il relativo statuto, 9 gennaio 1968, n. 212 e 14 giugno 1974, n. 507, che lo hanno modificato;

Visto l'art. 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1974 riguardante la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti del predetto ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori su richiamato, ai sensi dell'art. 12 dello statuto dell'ente stesso;

Viste le designazioni degli enti ed amministrazioni interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, è composto come segue:

Membri effettivi:

Barbisotti rag. Ivo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona, con funzioni di presidente;

Dainesi Piero, in rappresentanza della regione Lombardia;

Fontana rag. Paolo, in rappresentanza del comune di Cremona;

Bonfatti Veliardo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Cremona.

Membri supplenti:

Scotti Alberto, in rappresentanza dell'associazione provinciale allevatori di Cremona;

Cantarini rag. Adriano, in rappresentanza del comune di Cremona.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(108)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.
Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 413, recante norme sul finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641 e all'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del successivo 4 luglio, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 10% - 1977/1992, per un importo, in valore nominale, di 126,5 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica 10% - 1977/1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli per il rispettivo capitale nominale di L. 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di trenta cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le trenta cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne di sei cedole ciascuna e sono numerate da 1 a 30, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto; quella n. 1 è di scadenza 1° gennaio 1978; quella n. 30 è di scadenza 1° luglio 1992.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il duomo e la torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso duomo nelle cedole.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo comprende, alla base, un motivo ornamentale di tipo floreale formato al centro da un nodo architettonico. L'andamento di questo motivo racchiude uno spazio centrale a forma ovoidale abbattuta riservato alla filigrana.

Ai due lati della base si innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulla quale si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento, di tipo floreale, richiamante quello della base, al centro del quale, in una cornice, è riprodotta l'effigie di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo presenta un motivo ornamentale a grafico ripetentesi, interrotto, in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice destinato alla filigrana, e, a sinistra, sopra la leggenda « V° PER LA CORTE DEI CONTI » da altro spazio a tratteggio ondulato, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA », racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - PRESTITO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - REDIMIBILE 10% - 1977/1992 - LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 413 E DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 1977 - CARTELLA AL PORTATORE - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE - (IMPORTO IN LETTERE) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE - (IMPORTO IN LETTERE) - SERIE (NUMERO DELLA SERIE) N° . . . . . (NUMERO DI ISCRIZIONE DEL TITOLO) - ISCRITTA NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO CON GODIMENTO - DAL 1° LUGLIO 1977 - LE RATE SEMESTRALI DI INTERESSI SONO PAGABILI IL 1° GENNAIO ED IL 1° LUGLIO - DI OGNI ANNO ALL'ESIBITORE DELLE CEDOLE UNITE ALLA PRESENTE CARTELLA - ROMA, 1° LUGLIO 1977 - N. 703100 (SERIE 4ª) DI POSIZIONE - IL DIRETTORE GENERALE (BAELI) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (TORTORA) - IL PRIMO DIRIGENTE (B. GUERRIERO) ».

Al centro del fondino campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre 1977 —— 1992, che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello rettangolare, con il disegno della famosa lampada del duomo di Pisa, circondata da motivi ornamentali dell'epoca, sono stampate le principali norme che regolano il prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992; in basso, sotto il pannello rettangolare, è riportata l'indicazione dell'importo del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca in alto a sinistra e in basso a destra, due riquadri a fondo bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola, in apposito riquadro grande rettangolare a fondino ondulato, è riportata l'indicazione della serie nonché la dicitura « EMISSIONE 1977 ». A destra, in alto, racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare a fondino ondulato, è riportata la leggenda « PAGABILE IL » seguita dalla indicazione della data di decorrenza della pagabilità e dell'importo (in cifre) della cedola nonché in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ». Al centro sono riportati, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « PRESTITO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - REDIMIBILE 10% - 1977/1992 - LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 413 - DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 1977 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonché del numero di iscrizione del titolo.

Al centro della cedola campeggiano in sottofondino, a grandi caratteri le cifre « 1977 —— 1992 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra e al di sotto della losanga sono riportate le leggende « PRESTITO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA » E « REDIMIBILE 10% - 1977/1992 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i tagli da L. 100.000 in bruno;
per i tagli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i tagli da L. 1.000.000 in viola malva;
per i tagli da L. 5.000.000 in bruno seppia;
per i tagli da L. 10.000.000 in verde giallo;
per i tagli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata del taglio da lire 5 milioni è colorata litograficamente in giallo avorio; quella dei tagli da lire 10 milioni e 50 milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Le cifre 1977 —— 1992 che campeggiano in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola sono stampate litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 9.

Le stampe per cartelle del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992 da destinare ad operazioni ordinarie sono in tutto identiche alle cartelle descritte negli articoli che precedono, ma prive delle indicazioni relative alla data di godimento e di rilascio, alla serie, al numero di iscrizione, alle firme a fac-simile e dal numero di posizione.

Dette indicazioni vengono riportate tipograficamente, a cura della Direzione generale del debito pubblico, all'atto del rilascio delle cartelle al portatore in dipendenza di operazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì **12** *gennaio* **1978**
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. **66**

(363)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef - Primavera 1978 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef - Primavera 1978 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo » che avrà luogo a Milano dal 10 al 14 febbraio 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(370)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze da Cipro.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 5 ottobre 1977, con la quale le provenienze da Cipro sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri con la quale l'ambasciata italiana a Nicosia ha fatto sapere che allo stato attuale non esistono casi di colera a Cipro, come da dichiarazione del Ministero della sanità di detto Paese;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 5 ottobre 1977 per le provenienze da Cipro.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(380)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Vigevano nel giorno 16 novembre 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Vigevano nel giorno 16 novembre 1977, per effetto dell'astensione dal lavoro dei funzionari di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno 16 novembre 1977, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(362)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Tunisia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 8 novembre 1977, con la quale le provenienze dalla Tunisia sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri con la quale l'ambasciata d'Italia a Tunisi ha fatto sapere che allo stato attuale non esistono casi di colera in Tunisia, come da dichiarazione del Ministero della sanità di detto Paese;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'8 novembre 1977 per le provenienze dalla Tunisia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(379)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2703/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2704/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei Paesi e territori in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2707/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie sotto forma di sospensione dei dazi doganali per taluni manufatti di iuta originari dell'India, della Tailandia e del Bangladesh e per taluni manufatti di cocco originari dell'India e dello Sri Lanka.

Regolamento (CEE) n. 2708/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i tabacchi grezzi o non lavorati del tipo « Virginia », originari dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2709/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura di preferenze tariffarie per i tabacchi grezzi o non lavorati della sottovoce 24.01 A ex II della tariffa doganale comune a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2710/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2711/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per il burro di cacao e di un contingente tariffario per il caffè solubile, originari dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2712/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originarie dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 2713/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali, originarie dei Paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 324 *del* 19 *dicembre* 1977.

(150/C)

Regolamento (CEE) n. 2714/77 della commissione, del 7 dicembre 1977, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe).

Pubblicato nel n. L 325 *del* 19 *dicembre* 1977.

(151/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto della navigazione (base) presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli è vacante la cattedra di diritto della navigazione (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(350)

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(351)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 17-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Cav. Alessandro Corradini », in Bologna, via Pielto n. 27, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 17-BO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13830)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 20-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Cassanelli Aldo » di Beghelli Walter, in Bologna, via S. Margherita n. 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 20-BO » ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13831)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	874,80	874,80	874,79	874,80	874,85	874,80	874,70	874,80	874,80	874,80
Dollaro canadese	795,95	795,95	795 —	795,95	796,20	795,95	796 —	795,95	759,95	795,95
Franco svizzero	443,85	443,85	443 —	443,85	442,75	443,90	442,70	443,85	443,85	443,85
Corona danese	152,50	152,50	152,40	152,50	152,30	152,40	152,255	152,50	152,50	152,40
Corona norvegese	170,15	170,15	170 —	170,15	170,07	170,15	170,12	170,15	170,15	170,15
Corona svedese	187,44	187,44	187,50	187,44	187,40	187,44	187,42	187,44	187,44	187,45
Fiorino olandese	386,51	386,51	386,40	386,51	386 —	386,51	386,48	386,51	386,51	386,50
Franco belga	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,60	26,655	26,65	26,65	26,65
Franco francese	185,99	185,99	185,70	185,99	185,75	185,95	185,73	185,99	185,99	185,95
Lira sterlina	1688,60	1688,60	1689 —	1688,60	1689,05	1688,55	1688,80	1688,60	1688,60	1688,60
Marco germanico	412,65	412,65	412,50	412,65	412,20	412,60	412,36	412,65	412,65	412,65
Scellino austriaco	57,53	57,53	57,40	57,53	57,45	57,50	57,50	57,53	57,53	57,50
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,68	21,80	21,72	21,65	21,70	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,857	10,857	10,85	10,857	10,85	10,83	10,854	10,857	10,857	10,85
Yen giapponese	3,626	3,626	3,63	3,626	3,625	3,60	3,623	3,626	3,626	3,62

Media dei titoli del 16 gennaio 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Beni esteri)	94,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,700
» 5,50 % » » 1968-83	77,725
» 5,50 % » » 1969-84	74,775
» 6 % » » 1970-85	76,050
» 6 % » » 1971-86	73,550
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,625
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,025
» poliennali 7 % 1978	98,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,525
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,900
» » 9 % 1980	93,050
» » 10 % 1981	93,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	874,75
Dollaro canadese	795,975
Franco svizzero	443,275
Corona danese	152,327
Corona norvegese	170,135
Corona svedese	187,43
Fiorino olandese	386,495
Franco belga	26,652
Franco francese	185,86
Lira sterlina	1688,70
Marco germanico	412,505
Scellino austriaco	57,515
Escudo portoghese	21,75
Peseta spagnola	10,855
Yen giapponese	3,624

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *D* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Considerato che il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 18 dicembre 1976 ha deliberato la disponibilità di un posto da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1976.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria, che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1976 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 1500.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente articolo 3.

I documenti, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto, non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati ad uffici di queste o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi di ragioneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Sarà dichiarato vincitore il primo classificato.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguira la nomina a dirigente superiore per i servizi di ragioneria con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1977
Registro n. 145 *Istruzione, foglio n.* 84

(383)

Concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1976 risultano disponibili tre posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1976.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1976 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 1500.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto, non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati nè regolarizzati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi tre classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Registro n. 146 Istruzione, foglio n. 331

(384)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Pavia

Si informa che, con decreto n. 976/San., prot. n. 14889, in data 20 settembre 1977, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Pavia.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 marzo 1978 presso l'ufficio veterinario provinciale, viale Matteotti, 73, Pavia, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(132)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

Con decreto 13 dicembre 1977, n. 12749, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 dicembre 1977. Le aspiranti dovranno far pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta la domanda di ammissione debitamente corredata entro il termine perentorio del 31 marzo 1978, ore 12.

(324)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

(151/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

due posti di assistente del servizio di medicina del lavoro (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno);

tre posti di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(138/S)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del centro per le microcitemie;

un posto di primario del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(141/S)

OSPEDALE CIVILE « M. PAGLIARI » DI MASSAFRA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(147/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(146/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(134/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 18 febbraio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(149/S)

OSPEDALE CIVILE DI VITTORIA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(137/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(133/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(139/S)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(140/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(150/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata).

(143/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIATI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(144/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(145/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

(132/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del pronto soccorso chirurgico;

un posto di assistente del servizio immuno-trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova Sampierdarena.

(135/S)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo).

(148/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo).

(148-bis/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1977, n. 31.

Norme concernenti il personale della regione Trentino-Alto Adige e della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) trasferito alla provincia autonoma di Trento e modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 10 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti con legge provinciale 20 aprile 1976, n. 15 e integrati con legge provinciale 23 agosto 1976, n. 26, e da ultimo con legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sono ulteriormente sostituiti da quadri formanti l'allegato *A* della presente legge.

Art. 2.

L'art. 12 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il personale della provincia è inquadrato nei seguenti ruoli:

a) ruolo amministrativo: comprendente il personale addetto all'attività amministrativa della presidenza e degli altri servizi ed uffici della provincia;

b) ruoli tecnici: ruolo tecnico dei lavori pubblici; ruolo tecnico dell'agricoltura; ruolo tecnico dei trasporti; ruolo tecnico delle miniere; ruolo tecnico delle foreste;

c) ruoli speciali: ruolo delle finanze e del patrimonio; ruolo delle attività economiche; ruolo dell'istruzione; ruolo del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale; ruolo dei beni culturali; ruolo dei sottufficiali e guardie forestali, nonché i ruoli comprendenti il personale che per la natura delle mansioni e per il titolo che ad esso lo abilitano, esercita permanentemente funzioni speciali ».

Art. 3.

L'art. 16 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successivamente integrato con legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Qualifiche.

Le qualifiche del personale delle carriere di cui al precedente art. 15, nell'ambito dei ruoli di cui al precedente art. 12, sono esposte nei quadri *A1, A2, B, C, D, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, H, I, L, M, N, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, P1, P2* e *P3*, costituenti l'allegato *A* della presente legge ».

Art. 4.

L'art. 23 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Attribuzioni del direttore generale, vice segretario generale della giunta provinciale.

Il direttore generale, vice segretario generale della giunta provinciale, sostituisce il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'adempimento delle sue funzioni ».

Art. 5.

L'art. 24 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Nomina del direttore generale, vice segretario generale della giunta provinciale.

Il direttore generale, vice segretario generale della giunta provinciale, è nominato dalla giunta stessa tra gli ispettori generali di tutti i ruoli in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in seguito a promozione per merito comparativo, anche in deroga all'art. 14 ».

Art. 6.

Dopo l'art 24 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e ulteriormente sostituito con l'art. 5 della presente legge, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 24-*bis*. Nomina del direttore generale, ragioniere generale.

Il direttore generale, ragioniere generale, è nominato dalla giunta provinciale tra gli ispettori generali di tutti i ruoli in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, in seguito a promozione per merito comparativo, anche in deroga all'art. 14 ».

Art. 7.

Dopo l'art. 24-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 6 della presente legge, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 24-*ter*. Nomina del direttore generale del ruolo tecnico delle foreste.

Il direttore generale del ruolo tecnico delle foreste è nominato dalla giunta provinciale tra gli ispettori generali dello stesso ruolo, in seguito a promozione per merito comparativo ».

Art. 8.

Nel primo comma e nella prima riga del terzo comma dell'art. 35 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, dopo le parole « I direttori generali » sono aggiunte le parole: « del ruolo dei direttori generali ».

Art. 9.

L'art. 41-*quater* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, come modificato con l'art. 3 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

« Art. 41-*quater*. Carriera del radiologo, dell'internista, dell'analista e del farmacista.

Il radiologo, l'internista e l'analista del ruolo speciale dei servizi di salute mentale entrano in carriera con la qualifica di ispettore generale.

La progressione in carriera del farmacista avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 40 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 ».

Art. 10.

Tra l'art. 41-*quater* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sostituito con l'art. 9 della presente legge e l'art. 41-*sexies* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'art. 3 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 41-*quinquies*. Svolgimento della carriera direttiva del ruolo tecnico delle miniere.

La progressione in carriera del personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle miniere avviene secondo le disposizioni previste dall'art. 40 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 ».

Art. 11.

Dopo l'art. 41-*sexies* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'art. 3 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 41-*septies*. Carriera dei medici del ruolo speciale del personale sanitario.

La progressione in carriera dei medici avviene col sistema del ruolo aperto fino alla qualifica di direttore di divisione, subordinatamente al completamento dei periodi di permanenza previsti per gli appartenenti alla carriera direttiva. Il successivo passaggio alla qualifica di ispettore generale avviene, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo dopo tre anni di permanenza nella qualifica di direttore di divisione ».

Art. 12.

Le parole « ed il cappellano » di cui all'art. 45 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono soppresse.

Art. 13.

All'art. 52 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« La progressione in carriera del personale con qualifica di infermiere professionale avviene secondo le disposizioni di cui al comma precedente ».

Art. 14.

All'art. 53 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo degli autisti e del ruolo dei meccanici camionisti è addetto alla guida di automezzi e macchine e ne cura la custodia e manutenzione, e quello del ruolo degli agenti tecnici è adibito ai servizi di caccia e pesca ».

Art. 15.

L'art 54 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con l'art 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e ulteriormente sostituito dal seguente:

« Qualifiche del personale ausiliario.

La carriera del personale ausiliario dei diversi ruoli, ad eccezione di quelli del personale inserviente e degli agenti tecnici, si svolge attraverso quattro qualifiche secondo gli allegati quadri O1, O2 O4, O6, O7, O8, O9, O10.

Tra i dipendenti che rivestono la qualifica di usciere o bidello scelto la giunta provinciale nomina uno o più messi notificatori ».

Art. 16.

All'art. 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e aggiunto il seguente nuovo comma:

« Per gli agenti tecnici è stabilita una progressione di carriera ai soli effetti economici attraverso quattro classi di stipendio cui corrispondono rispettivamente i parametri 135, 145, 175 e 188. Il passaggio alle classi di stipendio successive alla prima avviene rispettivamente dopo due, sette e quattro anni di effettivo servizio, sempreché, nell'ultimo biennio di permanenza in ciascuna classe, il dipendente non abbia riportato note di qualifica inferiori a buono ».

Art. 17.

Il terzo comma dell'art. 56 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 18.

L'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 57 Titoli di studio per l'ammissione alle carriere direttive.

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente art. 56, per l'accesso alle carriere direttive dei diversi ruoli è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

Ruolo amministrativo:

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali, sociologia.

Ruolo speciale delle finanze e del patrimonio:

diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza congiunta al diploma di ragioniere o scienze statistiche e demografiche.

Ruolo tecnico dei lavori pubblici:

diploma di laurea in ingegneria o in architettura o urbanistica e diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

diploma di laurea in scienze geologiche, per il posto di geologo.

Ruolo speciale delle attività economiche:

diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, giurisprudenza scienze politiche, scienze statistiche, sociologia, fisica, matematica, ingegneria.

Ruolo tecnico dell'agricoltura:

diploma di laurea in scienze agrarie e diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Ruolo speciale dell'istruzione:

diploma di laurea in pedagogia, filosofia, lettere, lingue straniere, sociologia, ingegneria, architettura.

RUOLI SPECIALI

Ruolo dei servizi di salute mentale:

per il posto di direttore psichiatra:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale nonchè diploma di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali o in psichiatria;

per i posti di primario:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

per i posti di aiuto e assistente:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

per il posto di radiologo:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in radiologia;

per il posto di internista:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in medicina interna;

per il posto di analista:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale nonchè quattro anni di effettivo esercizio di attività professionale di medico analista;

per il posto di farmacista:

diploma di laurea in farmacia e diploma di abilitazione professionale;

per i posti di sociologo:

diploma di laurea in sociologia;

per i posti di psicologo:

diploma di laurea in medicina e chirurgia, filosofia, pedagogia, scienze biologiche e diploma di specializzazione o di perfezionamento in psicologia, diploma di laurea in psicologia.

Ruolo dell'orientamento professionale:

per il posto di direttore e vice direttore:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale ed inoltre il diploma di specializzazione in orientamento professionale;

per il posto di psicologo:

diploma di laurea in medicina e chirurgia, filosofia, pedagogia, scienze biologiche e diploma di specializzazione o di perfezionamento in psicologia, diploma di laurea in psicologia.

Ruolo dell'assistenza all'infanzia:

per il posto di direttore dell'I.P.A.I. e scuola di puericultura:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale nonchè diploma di specializzazione di pediatria o in puericultura;

per i posti di direttore della colonia infantile provinciale di Miralago e di assistente medico dell'I.P.A.I., assunti a sensi dell'art. 73, ultimo comma:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale.

Ruolo del laboratorio provinciale di igiene e profilassi:

per i posti di direttore, coadiutore, assistente del reparto medico micrografico:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

per i posti di direttore, coadiutore ed assistente del reparto chimico:

diploma di laurea in chimica e diploma di abilitazione professionale;

per i posti di ricercatore aggregato del reparto medico micrografico:

diploma di laurea in scienze biologiche, medicina veterinaria, fisica, farmacia.

Ruolo dei veterinari:

per i posti di veterinario:

diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione professionale.

Ruolo degli assistenti sociali:

per i posti di direttore e di consigliere del servizio sociale:

diploma di laurea in scienze politiche, scienze economiche e commerciali, lettere, filosofia, pedagogia, giurisprudenza, sociologia, e inoltre diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola di servizio sociale, riconosciuta dall'amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali in base al suo livello tecnico-amministrativo.

Ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale:

per il posto di direttore:

diploma di laurea e almeno quattro anni di insegnamento nel settore dell'istruzione professionale o nel settore delle scuole secondarie superiori;

per i posti di insegnante:

diploma di laurea corrispondente alla materia di insegnamento da specificarsi nei singoli bandi di concorso previa norma regolamentare.

Ruolo speciale dei beni culturali:

diploma di laurea in lettere o in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo o in storia o in materie letterarie o architettura. I predetti diplomi di laurea, ad eccezione di quello di architettura, devono essere integrati da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico o popolare.

Ruolo speciale del personale sanitario:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale.

Ruolo tecnico dei trasporti:

diploma di laurea in ingegneria civile - sottosezione trasporti, in ingegneria industriale - sottosezione meccanica o elettrotecnica; e diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Ruolo tecnico delle miniere:

diploma di laurea in ingegneria mineraria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere minerario.

Ruolo tecnico delle foreste:

diploma di laurea in scienze forestali e diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione:

branca della sperimentazione agraria: laurea in scienze agrarie, o in scienze forestali, o in scienze naturali, o in scienze biologiche;

branca della sperimentazione chimica: laurea in chimica o in chimica industriale.

Nei sopra citati casi di pluralità alternative dei titoli richiesti, o nel caso di titoli con diverse sottosezioni di specializzazione, i programmi di esame per i concorsi di ammissione agli impieghi potranno essere informati di volta in volta ad un determinato indirizzo corrispondente ad uno o ad altro dei titoli predetti o alle diverse sottosezioni dei medesimi, in rapporto alle specifiche esigenze dell'amministrazione ».

Art. 19.

L'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 58. Titoli di studio per l'ammissione alle carriere di concetto.

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente art. 56, per l'accesso alle carriere di concetto dei diversi ruoli, è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti o recepiti dalle autorità scolastiche a norma delle vigenti leggi:

Ruolo amministrativo:

titolo finale di studio rilasciato da scuola o da istituti di secondo grado.

Ruolo speciale delle finanze e del patrimonio:

diploma di ragioniere, operatore commerciale, analista contabile, computista commerciale.

Ruolo tecnico dei lavori pubblici:

diploma di geometra, perito tecnico, perito industriale, diploma di tecnico specializzato meccanico.

Ruolo speciale delle attività economiche:

diploma di ragioniere, perito industriale, geometra, abilitazione magistrale, diploma della scuola speciale di fisica e matematica, diploma di maturità professionale per tecnico delle attività alberghiere, per operatore turistico, per operatore commerciale, per analista contabile, per segretario di amministrazione.

Ruolo tecnico dell'agricoltura:

diploma di perito agrario, agrotecnico, diploma di agente rurale della cessata scuola tecnica agraria di S. Michele all'Adige.

Ruolo speciale dell'istruzione:

diploma di scuola media superiore; per gli assistenti a cattedre: diplomi corrispondenti al ramo di istruzione per cui si indice il concorso, da specificarsi nei singoli bandi.

Ruoli speciali:

per i posti di analista preparatore di prima classe:

diploma di perito chimico, perito agrario specializzato, oppure ogni altro diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, purchè unito a quello di tecnico di laboratorio conseguito presso istituti universitari;

per i posti di assistente sociale:

diploma di scuola media superiore e diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole di servizio sociale riconosciute dall'amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali in base al loro livello tecnico-amministrativo;

per i posti di consigliere di orientamento:

diploma di istituto magistrale o di assistente sociale e diploma di consigliere di orientamento, diploma di assistente comunità infantile;

per i posti di capo reparto dell'I.P.A.I.:

diploma di scuola media superiore e diploma di vigilatrice dell'infanzia o di puericultrice, diploma di assistente comunità infantile;

per il posto di capo dei vigili sanitari:

diploma di scuola media superiore.

Ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale:

diploma di scuola media superiore corrispondente alla materia di insegnamento da specificarsi nei singoli bandi di concorso, previa norma regolamentare.

Ruolo speciale dei beni culturali:

diploma di maturità scientifica, classica, artistica, di arte applicata, di istituto magistrale.

Ruolo tecnico dei trasporti:

diploma di geometra, perito industriale meccanico, perito industriale elettromeccanico o elettrotecnico, di perito industriale elettronico, diploma della scuola speciale di fisica e matematica.

Ruolo tecnico delle miniere:

diploma di perito minerario.

Ruolo tecnico delle foreste:

diploma di perito agrario, geometra, agrotecnico.

Ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione:

diploma di maturità scientifica, o diploma di perito agrario, diploma di agente rurale della cessata scuola tecnica agraria di S. Michele all'Adige, perito industriale chimico, agrotecnico.

Nei sopra citati casi di pluralità alternative dei titoli richiesti, o nel caso di titoli con diverse sottosezioni di specializzazione, i programmi di esame per i concorsi di ammissione agli impieghi potranno essere informati di volta in volta ad un determinato indirizzo corrispondente ad uno o ad altro dei titoli predetti o alle diverse sottosezioni dei medesimi, in rapporto alle specifiche esigenze dell'amministrazione ».

Art. 20.

L'art 59 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 59 Titoli di studio per l'ammissione alle carriere esecutive.

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente art. 56, per l'ammissione agli impieghi della carriera esecutiva dei diversi ruoli, è richiesto il diploma di scuola media inferiore, o quello corrispondente conseguito all'estero e riconosciuto o recepito dalle autorità scolastiche a norma delle vigenti leggi.

Per le mansioni di assistente sanitaria visitatrice e per quelle di puericultrice è inoltre richiesto il diploma della relativa specializzazione professionale.

Per le mansioni di coadiutrice sanitaria dell'I.P.A.I. è richiesto il diploma di assistente sanitaria visitatrice, di vigilatrice d'infanzia, o di assistente all'infanzia, o di assistente di comunità infantile

Per i tecnici radiologi è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

Per gli infermieri professionali è richiesto il corrispondente diploma di qualifica di infermiere professionale.

Per i vigili sanitari è inoltre richiesto il possesso della patente di guida di categoria *B*.

Per le mansioni di istruttore della carriera esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, nel caso in cui tali mansioni richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica non riferibili a normali titoli di studio o di abilitazione, si può prescindere dal titolo di studio di cui al primo comma.

Per le mansioni della carriera esecutiva dei diversi ruoli può essere richiesta una sufficiente preparazione tecnica da accertarsi mediante esame. Essa è sempre richiesta per le mansioni di litografo-meccanico, di stenodattilografo o dattilografo, di assistente del ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione, di istruttore del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale ».

Art. 21.

Al secondo comma dell'art. 60 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono soppresse le parole « allievo infermiere » e « allieva infermiera ».

All'art. 60 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Per i posti di agente tecnico è richiesto il referto fisio-psicotecnico di attitudine al servizio di guardiacaccia o di guardiapesca, rilasciato dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) - Centro di psicologia del lavoro ».

Art. 22.

Dopo l'art. 60 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato e integrato con la presente legge, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 60-*bis*. Qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale:

a) i dipendenti del ruolo speciale dei vigili sanitari per i compiti di istituto ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 30 aprile 1962, n. 283;

b) i dipendenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici e quelli con qualifica di capo cantoniere, in quanto incaricati dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) i dipendenti del ruolo tecnico delle foreste, i dipendenti del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali e quelli del ruolo degli agenti tecnici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi sulla caccia e sulla pesca;

d) i dipendenti addetti al servizio dei trasporti, in quanto incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalle leggi in materia di trasporti. Gli stessi hanno diritto alla libera circolazione su tutte le linee ed impianti di trasporto concessi dalla provincia;

e) i dipendenti del ruolo tecnico delle miniere, addetti al servizio delle cave e delle miniere che esercitano le funzioni ed i compiti derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e dalle altre norme statali e provinciali vigenti in materia mineraria ».

Art. 23.

Al primo comma dell'art. 70 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, dopo le parole: « presso le Regioni », sono aggiunte le parole: « e presso lo Stato » e la parola: « locali » è sostituita dalla parola: « pubblici ».

Art. 24.

Dopo l'art. 73-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 73-*ter*. Pilota.

L'espletamento dell'attività di volo, la cura e responsabilità dei mezzi aerei di proprietà della provincia possono essere affidati a contratto a personale iscritto all'albo della gente dell'aria di cui alla legge 8 febbraio 1934, n. 331, e relativo regolamento del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2496, e successive modificazioni ed integrazioni, nel numero massimo di due unità.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti dipendenti da compagnie di navigazione aerea a partecipazione statale.

La nomina è conferita con deliberazione della giunta provinciale.

Nel contratto di assunzione sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, nonché le parti del contratto collettivo nazionale di lavoro riferite allo stato giuridico e al trattamento economico e le norme particolari e specifiche relative all'impiego presso l'amministrazione provinciale.

Ai fini del trattamento previdenziale si provvede all'iscrizione al fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859 e, per la parte assistenziale, all'I.N.A.D.E.L.

Per le mansioni svolte all'infuori del normale servizio di istituto, saranno corrisposte le indennità previste per il personale provinciale con qualifica di segretario capo ».

Art. 25.

Al quarto comma dell'art. 74 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « ed il capo fornaio ».

Art. 26.

All'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« Con norma regolamentare l'orario di lavoro di determinati uffici e servizi può essere articolato in turni giornalieri o notturni.

Per il personale che effettua lavoro in turni presso centralini telefonici o presso centri dove vengono utilizzati gruppi di macchine operatrici, l'orario di servizio può essere ridotto del 10 per cento ».

Art. 27.

Il secondo comma dell'art. 135 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con l'art. 9 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« La misura del compenso orario è pari a 1/160 di un dodicesimo del trattamento economico annuo, costituito dalla retribuzione tabellare e dall'assegno perequativo, nonchè dall'indennità di funzione o dall'indennità di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, prevista per il rapporto di impiego a tempo pieno, maggiorato come segue:

per lavoro straordinario feriale 20 per cento;

per lavoro straordinario notturno (compreso fra le 21 e le 6 del giorno successivo) o festivo, 30 per cento.

Per il personale dei ruoli speciali dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, delle insegnanti delle scuole dell'infanzia e dei ruoli speciali ad esaurimento del personale delle scuole dell'infanzia, il trattamento economico annuo, agli effetti previsti dal comma precedente, è costituito dallo stipendio e dall'assegno pensionabile, rispettivamente perequativo pensionabile di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* allegate alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, al personale provinciale in attività di servizio ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, sono soppresse le parole: « e dei compensi per lavoro straordinario ».

Art. 28.

In relazione al disposto di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, è soppresso, a decorrere dal 1° luglio 1976, il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, come sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 5 novembre 1960, n. 17, e modificato con l'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 9.

Art. 29.

All'art. 1 della legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 15, le parole: « modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 185 », sono sostituite con le parole: « e successive modificazioni ».

Art. 30.

Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le missioni di servizio che il personale provinciale debba effettuare all'estero il trattamento spettante ai sensi dei commi precedenti è maggiorato del 150 per cento.

Per le missioni all'estero la giunta provinciale può autorizzare, in luogo della corresponsione del trattamento di missione tabellare, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, purché giustificate ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Al primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, le parole « presso l'amministrazione provinciale » sono soppresse e la parola « utili » è sostituita dalla parola « utile ».

All'art. 32 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale di cui al primo e al settimo comma del presente articolo che al momento del collocamento a riposo non fosse più in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione da parte della C.P.D.E.L., sarà a domanda, riammesso in servizio nella posizione ricoperta all'atto del collocamento in aspettativa e solo per il tempo necessario alla maturazione del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della C.P.D.E.L.

La riammissione in servizio può avvenire, occorrendo, anche in soprannumero nella qualifica, subordinatamente però alla vacanza del posto nel ruolo ».

Art. 32.

All'ultimo comma dell'art. 33 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono aggiunte le parole « per il servizio prestato presso la provincia ».

Art. 33.

Sono soppresse le parole « ed agli psicologi » di cui all'art. 1, primo comma, della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, le parole « e gli psicologi » di cui all'art. 1 terzo comma della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, le parole « e agli psicologi » di cui agli articoli 6 ultimo comma e 8 della stessa legge provinciale.

All'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, dopo le parole: « ruolo speciale dell'orientamento professionale », sono aggiunte le parole: « e ai medici del ruolo speciale del personale sanitario ».

Agli psicologi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene corrisposto, in luogo dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione, l'assegno mensile non pensionabile pari all'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, nella misura lorda prevista per il rapporto di impiego a tempo pieno dei dipendenti di pari qualifica.

Art. 34.

A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennità istituita con l'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.

Art. 35.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale alla data del 31 dicembre 1976 è maggiorata dell'importo corrispondente alle variazioni percentuali del costo della vita intervenute nel periodo 1° luglio - 31 ottobre 1976.

A tal fine la giunta provinciale provvederà direttamente alla determinazione della variazione percentuale dell'indice del costo della vita nel periodo stesso che sarà calcolato come media aritmetica degli indici mensili del costo medesimo accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio nel periodo di riferimento, fermo restando quant'altro disposto dall'art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dall'art. 6 della legge 10 agosto 1964, n. 656 e dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185.

Nella determinazione della variazione di cui al comma precedente la giunta provinciale si atterrà anche alle disposizioni contenute nel decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, in legge 10 dicembre 1976, n. 797, scindendo a tal fine il periodo 1° luglio 1976 - 31 ottobre 1976 nei due periodi 1° luglio 1976 - 30 settembre 1976 e 1° ottobre 1976 - 31 ottobre 1976.

Art. 36.

A decorrere dal 1° luglio 1977 e con riferimento ai punti maturati successivamente al 31 ottobre 1976, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale saranno computate secondo le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1975, n. 364, tenendo anche conto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, in legge 10 dicembre 1976, n. 797.

Art. 37.

A decorrere dall'anno 1977, l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta, al personale provinciale, anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un importo lordo pari alla

differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1° gennaio 1975 ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

Art. 38.

Il personale con qualifica di coordinatore pedagogico di cui al quadro *G 11* allegato alla presente legge, consegue il passaggio dalla prima alla seconda classe, sempreché nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Art. 39.

Al personale femminile con prole, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che verrà inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione dei successivi articoli, le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, come modificati con la presente legge, si applicano prescindendo dal carico della prole.

Art. 40.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, vengono estese, a tutto il personale provinciale, le disposizioni previste dagli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 41.

Al personale provinciale cui in applicazione degli articoli 10, 11, 12 e 14 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, degli articoli 20, 21 e 22 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, e dell'art. 17 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è stata riconosciuta, ai sensi delle disposizioni medesime, nelle misure del 75 per cento o del 50 per cento l'anzianità del servizio non di ruolo prestato nella stessa carriera d'inquadramento, viene riconosciuto il restante servizio fino al 100 per cento.

Al personale di ruolo assunto a norma degli articoli 62 e 66 ultimo comma della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, nonchè in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbia fruito dei benefici previsti dagli articoli 10, 11, 12 e 14 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici l'eventuale servizio prestato anche senza continuità presso l'amministrazione provinciale nella stessa carriera anteriormente alla nomina in ruolo.

Il riconoscimento di cui ai commi precedenti avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge il vice segretario generale della giunta provinciale e l'ispettore generale - direttore della ragioneria sono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di « direttore generae, vice segretario generale della giunta provinciale » e di « direttore generale, ragioniere generale », di cui ai quadri *A2* e *B* formanti l'allegato *A* della presente legge.

Art. 43.

Nella prima applicazione della presente legge la giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura del posto di ispettore generale-radiologo mediante concorso pubblico per titoli, anche in deroga al limite di età di cui all'articolo 56 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 44.

Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno al altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere al nuovo ruolo e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata dall'amministrazione.

Il personale della carriera di concetto appartenente al ruolo tecnico dei lavori pubblici, nonché quello che verrà inquadrato nel ruolo medesimo in applicazione del successivo art. 51, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti assegnato ai servizi delle foreste, è trasferito, a domanda, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo tecnico delle foreste, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nel ruolo di provenienza.

Al personale di cui al primo comma, è riconosciuto per intero, con effetto dalla data del passaggio predetto, il servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo.

Qualora il trattamento economico previsto per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quello in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.

Le disposizioni di cui ai commi primo, terzo e quarto si applicano anche al personale di cui all'art. 51 della presente legge ad avvenuto inquadramento nei ruoli provinciali.

Art. 45.

Il personale di ruolo della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che verrà inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione dei successivi articoli, consegue il solo trattamento economico della quarta qualifica dopo quattro anni di permanenza nella terza qualifica, purché nell'ultimo biennio abbia riportato note di qualifica non inferiori a buono.

Art. 46.

Il personale che abbia prestato servizio a tempo determinato con le mansioni di inserviente nell'anno scolastico 1976/1977 per non meno di sei mesi consecutivi presso l'ente cui la provincia ha affidato, con apposito mandato senza corrispettivo, la gestione dei corsi di formazione ed addestramento professionale, già di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, sarà inquadrato, a domanda, nel ruolo degli inservienti, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante tale posizione e l'idoneità al servizio.

Il personale che nell'anno scolastico 1975/1976 abbia prestato servizio continuativo con mansioni di bidello presso l'ente gestore dei corsi di cui al primo comma e che si trovi ancora in servizio a tempo indeterminato presso lo stesso ente con le medesime mansioni alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di bidello del ruolo degli uscieri-bidelli, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante tale posizione e l'idoneità al servizio.

Il personale che nell'anno scolastico 1976/1977 abbia prestato servizio a tempo determinato con l'incarico di applicato di segreteria presso l'ente gestore dei corsi di cui al primo comma, sarà inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, purchè in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera medesima.

Le domande per l'inquadramento previste dal primo e secondo comma dovranno essere prodotte alla giunta provinciale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui al primo e secondo comma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 47.

Il personale insegnante già in servizio a tempo determinato presso gli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, che presso i medesimi enti abbia insegnato, senza alcuna nota di demerito, per almeno due anni anche non consecutivi, e che per l'anno scolastico 1975/1976 abbia ottenuto dalla provincia, a norma dell'ultimo comma dell'art. 12 della medesima legge, un incarico di insegnamento con un orario settimanale di servizio non inferiore a 16 ore, è inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio, nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale corrispondenti alle mansioni esercitate, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione provinciale e previo possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera medesima.

Il servizio prestato anche senza continuità, anteriormente alla nomina in ruolo presso gli enti di cui al comma precedente, con le stesse mansioni accertate all'atto dell'inquadramento, è riconosciuto per intero ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo.

Art. 48.

Il personale insegnante di lingua straniera già in servizio a tempo determinato presso gli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, trasferito alla provincia autonoma di Trento, che abbia insegnato, senza alcuna nota di

demerito, per almeno due anni anche non consecutivi presso i sopraddetti enti e che per l'anno scolastico 1975/1976 abbia ottenuto dalla provincia un incarico di insegnamento a norma dell'ultimo comma dell'art. 12 della medesima legge, è inquadrato nella carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, previo superamento di un esame-colloquio, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera medesima.

Al personale di cui al comma precedente si applicano, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo, le disposizioni previste dal secondo comma del precedente articolo 47.

Art. 49.

Il personale di ruolo presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o di altri enti o istituti pubblici che si trovi, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di comando presso la provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 71 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10 e dall'art. 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, può essere inquadrato occorrendo anche in soprannumero nei ruoli provinciali, previo nulla-osta della relativa amministrazione di provenienza.

L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati e previo accertamento da parte della giunta provinciale, su parere del consiglio di amministrazione, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonchè del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la provincia.

L'inquadramento verrà disposto nei ruoli, nelle carriere, nelle qualifiche in base a tabelle di equiparazione, secondo i criteri che saranno stabiliti con apposite norme regolamentari; per le qualifiche non iniziali si farà luogo al collocamento in soprannumero. Se più favorevole, l'intera anzianità di servizio di ruolo sarà riconosciuta agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi previsti dalla vigente normativa provinciale.

Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo.

La domanda per l'inquadramento nei ruoli provinciali dovrà essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, con riferimento al disposto di cui al precedente terzo comma.

Art. 50.

In applicazione dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il personale della regione Trentino-Alto Adige trasferito alla provincia autonoma di Trento è inquadrato nei ruoli della provincia medesima in soprannumero nelle qualifiche, fatta eccezione per i direttori generali e per le qualifiche di grado iniziale, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e con decorrenza dalla data indicata nel relativo decreto di trasferimento.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente, l'inquadramento nei ruoli: tecnico dei trasporti, tecnico delle miniere, tecnico delle foreste e speciale del personale tecnico della sperimentazione avverrà occorrendo anche in soprannumero nelle qualifiche.

I posti d'organico portati in aumento con la presente legge nelle qualifiche non a ruolo aperto dei ruoli nei quali verrà trasferito il personale di cui al presente articolo, non possono essere conferiti fino a quando non saranno completate le relative operazioni di inquadramento.

Art. 51.

All'atto dell'inquadramento il personale di cui all'art. 50 della presente legge, con esclusione del personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, immesso nei ruoli, carriere e qualifiche in base alla corrispondenza fissata nelle tabelle di equiparazione, costituenti l'allegato *B* della presente legge, conserva l'anzianità giuridica e l'anzianità economica della qualifica o del parametro di provenienza, ivi compresi l'eventuale parametro della qualifica superiore e gli aumenti biennali in godimento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Gli aumenti biennali dovuti per effetto dell'inquadramento saranno corrisposti fino al numero di 10 nella misura prevista per il personale provinciale; qualora il personale di cui al presente articolo sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiore a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale di inquadramento.

Al personale inquadrato nella qualifica provinciale di assistente sociale, sarà riconosciuta, se più favorevole, l'anzianità di servizio maturata nel parametro o nei parametri relativi alla corrispondente qualifica regionale di provenienza, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi previsti dalla vigente normativa provinciale.

Il personale con qualifica di capo operaio o capo squadra di I classe sarà inquadrato nella qualifica provinciale di capo operaio, con anzianità nella stessa pari a quella maturata complessivamente nelle qualifiche di provenienza rispettivamente di operaio specializzato, capo squadra di II classe, capo operaio e capo squadra di I classe e con l'attribuzione, in relazione all'anzianità maturata nel parametro 210, del trattamento economico corrispondente al medesimo parametro, come determinato dalla tabella costituente l'allegato *D* della presente legge, nonché dell'assegno perequativo previsto per lo stesso parametro dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

L'operaio specializzato e il capo squadra di II classe verranno inquadrati nella stessa qualifica di cui al comma precedente con il riconoscimento dell'anzianità maturata complessivamente nelle qualifiche medesime.

L'inquadramento degli agenti tecnici avverrà nel ruolo degli autisti o nel ruolo degli agenti tecnici, istituito con la presente legge, in conformità alle mansioni effettivamente svolte.

Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche provinciali di usciere scelto, autista scelto, operaio scelto, sarà riconosciuta nelle qualifiche medesime l'anzianità di servizio maturata complessivamente nei parametri di provenienza 168 e 188 con l'attribuzione, in relazione all'anzianità maturata nel parametro 188, del trattamento economico corrispondente al medesimo parametro.

Al personale di cui ai commi quattro, cinque e sette del presente articolo, se risulta più favorevole, verranno conservati gli aumenti biennali in godimento.

Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche provinciali di usciere e operaio rispettivamente di I e II classe o di agente tecnico, verrà riconosciuta, se più favorevole, l'intera anzianità di servizio agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi previsti dalla vigente normativa provinciale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 32, 33, 41, 41-*ter*, 41-*quinquies*, istituito con la presente legge, 44, 46, 50 e 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Il dirigente superiore del ruolo del personale tecnico delle miniere sarà inquadrato nel posto ad esaurimento di ispettore generale del ruolo tecnico delle miniere.

Qualora il trattamento economico, costituito dallo stipendio, assegno perequativo o indennità di funzione e indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

Al personale contemplato dagli articoli 51, 52 e 53, della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 come modificati con legge regionale 27 dicembre 1972, n. 20, si applicano altresì le disposizioni degli articoli medesimi, fino a completo godimento dei benefici giuridici ed economici ivi previsti.

Per quanto non disposto nei commi precedenti, nei confronti del personale di cui al presente articolo trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale provinciale.

Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dall'ente di provenienza.

Art. 52.

Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero nei gradi, nel corrispondente ruolo provinciale istituito con la presente legge, conservando il grado di provenienza, nonchè l'anzianità giuridica e gli aumenti biennali in godimento.

Ferma restando la misura del 2,50 per cento per gli aumenti biennali comunque spettanti, per ogni biennio di permanenza nel grado viene attribuito un aumento nella misura

del 2,50 per cento. A tale aumento si applicano tutte le norme relative agli aumenti biennali previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al personale di cui ai commi precedenti spetta il trattamento economico fissato nella tabella, costituente l'allegato *C* della presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale, alle quote di aggiunta di famiglia nonchè all'indennità di missione nelle misure previste per il personale provinciale.

Per quanto non disposto nei commi precedenti, nei confronti del personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale del corpo forestale dello Stato, nonchè le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1972, n. 20.

Qualora il trattamento economico complessivo, ivi inclusa l'indennità integrativa speciale, spettante per effetto dell'inquadramento risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera e per avanzamento di parametro.

Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dall'ente di provenienza.

Art. 53.

Gli operai giornalieri in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'azienda speciale di sistemazione montana della provincia di Trento e presso gli uffici dell'amministrazione delle foreste demaniali provinciali, che svolgono mansioni di sorveglianza nei cantieri di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, o che prestano la loro opera per la manutenzione del materiale, dell'attrezzatura e del macchinario in dotazione all'officina dell'azienda medesima, possono essere inquadrati, a domanda, nella qualifica iniziale del ruolo operai della carriera ausiliaria, prescindendo anche dai limiti di età, purchè abbiano maturato almeno un anno di servizio, anche discontinuo.

Ai fini di cui al comma precedente gli interessati dovranno produrre domanda alla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avverrà previo accertamento da parte della giunta provinciale, su parere del consiglio di amministrazione, dei requisiti previsti dal primo comma ed avrà luogo dopo l'inquadramento del personale operaio della regione Trentino-Alto Adige trasferito alla provincia.

Il periodo di servizio, anche discontinuo, prestato in qualità di operaio giornaliero presso la regione Trentino-Alto Adige e successivamente presso l'azienda speciale di sistemazione montana della provincia di Trento e presso gli uffici dell'amministrazione delle foreste demaniali provinciali, è riconosciuto per intero ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera.

Art. 54.

In applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il personale già appartenente all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975 e trasferito con decreto del Ministro per la sanità alla provincia autonoma di Trento, è inquadrato nei ruoli della provincia medesima, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 55, 56, 57, 58 della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 1976.

Art. 55.

Il personale del ruolo professionale, I qualifica, classe III di stipendio, verrà inquadrato nel ruolo speciale del personale sanitario, quadro *G* 13, istituito con la presente legge, nella qualifica di direttore di divisione, medico con il riconoscimento nella stessa dell'anzianità goduta nella classe III di provenienza.

Al personale di cui al comma precedente sarà corrisposto l'assegno mensile di cui all'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, modificato con l'art. 33 della presente legge.

Qualora il trattamento economico, costituito dallo stipendio, dall'assegno mensile di cui al secondo comma del presente articolo e dall'indennità integrativa speciale, spettante per effetto dell'inquadramento, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

Art. 56.

Il personale del ruolo tecnico con qualifica di assistente tecnico, classe IV di stipendio, verrà inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo speciale degli assistenti sociali nella qualifica di assistente sociale principale, con il riconoscimento nella qualifica stessa di un'anzianità pari a quella complessivamente maturata nella classe IV di provenienza, nonché nelle preesistenti qualifiche di primo assistente sociale e assistente sociale superiore.

Qualora risulti più favorevole, al personale di cui al comma precedente, che per effetto dell'inquadramento consegua la classe II di stipendio, paragrafo 302, sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali nella classe medesima l'anzianità di ruolo eccedente i dieci anni goduta nella qualifica di provenienza.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dall'art. 46 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Qualora il trattamento economico, costituito dallo stipendio, assegno perequativo e indennità integrativa speciale, spettante per effetto dell'inquadramento, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

Art. 57.

Il personale del ruolo professionale, II qualifica, verrà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale, quadro *P* 3, istituito con la presente legge, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nell'ente di provenienza.

Nei confronti del personale di cui al comma precedente trovano applicazione le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

A tale personale compete, oltre al trattamento economico onnicomprensivo riportato nel quadro *P* 3 allegato alla presente legge, l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità di missione nonché eventuali altri assegni parimenti stabiliti dalla legge per il personale provinciale, con esclusione dell'assegno perequativo.

Art. 58.

Il personale in servizio a tempo indeterminato ed in possesso della II qualifica, verrà inquadrato nella II qualifica del ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale, quadro *P* 3, istituito con la presente legge, con il riconoscimento nella medesima, ai fini della progressione economica, dell'anzianità di servizio valutata in applicazione dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Al personale medesimo si applicano le disposizioni previste nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 59.

Per il personale, che ai sensi delle norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige è trasferito o transita da enti soppressi o da altri enti pubblici nei ruoli della provincia autonoma di Trento, nonché per il personale che verrà inquadrato a norma dell'art. 49 della presente legge, deve essere compilato per i cinque anni anteriori alla data di inquadramento, il rapporto informativo secondo i criteri in uso per il corrispondente personale provinciale e previsti dallo art. 77 della legge povinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, nonché dall'art. 77-*bis* come aggiunto con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

Resta escluso dagli adempimenti di cui al comma precedente il personale insegnante del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, il personale del ruolo speciale dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, il personale del ruolo speciale delle insegnanti delle scuole dell'infanzia, il personale dei ruoli spe-

ciali ad esaurimento del personale delle scuole dell'infanzia ed il personale del ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale.

Il rapporto informativo che dovrà essere in armonia col giudizio complessivo già attribuito, sarà compilato da una commissione composta dal segretario generale della giunta provinciale, dal vice segretario generale della giunta provinciale e dal dirigente l'ufficio del personale, sentito per gli enti esistenti, il capo del personale dell'ente di provenienza, ovvero il compilatore del rapporto informativo medesimo.

Qualora non sia stato attribuito nessun giudizio complessivo, si provvederà in merito con le modalità previste dal precedente comma.

Per il personale operaio che verrà inquadrato ai sensi dell'art. 53 della presente legge, si procederà alla compilazione del rapporto informativo e all'attribuzione del giudizio complessivo da parte dell'organo che nell'amministrazione regionale sarebbe stato competente secondo le norme comuni.

Art. 60.

L'amministrazione provinciale pubblicherà a stampa nel mese di marzo di ogni anno i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli di anzianità sono divisi in quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dall'ordinamento provinciale.

Art. 61.

La provincia, su richiesta scritta dei singoli interessati, può disporre che i titoli di spesa emessi per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale ed ai componenti la giunta provinciale, siano estinti mediante accreditamento in conto corrente, acceso a favore della persona del creditore, presso la sede centrale o le filiali dell'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria o presso altro istituto di credito indicato dagli interessati stessi.

L'accredito in conto corrente costituisce quietanza liberatoria per la provincia.

Art. 62.

Ad avvenuto inquadramento del personale previsto dalla presente legge nei ruoli provinciali, la giunta provinciale dovrà presentare un progetto di ristrutturazione degli uffici, dei servizi provinciali e dell'ordinamento del personale.

La ristrutturazione dovrà realizzare una organizzazione amministrativa al servizio di una comunità partecipativa, in armonia con le esigenze del decentramento che sarà attuato attraverso la riforma comprensoriale e nel quadro della omogeneizzazione del trattamento giuridico-economico dei dipendenti pubblici da conseguire in base a criteri concordati con le organizzazioni sindacali.

Art. 63.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 54, sono posti a carico i recuperi delle somme anticipate, a decorrere dal 1° gennaio 1976 al personale già appartenente all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), in applicazione dello art. 12 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 64.

Al maggior onere di L. 1.730.000.000, nonché all'onere « una tantum » di L. 270.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 2.000.000.000, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

All'ulteriore maggiore onere annuo di L. 7.030.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 27, 30, 34, 38, 39, 42, 45, 50, 52 e 60 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1978 si farà fronte nel modo seguente:

per L. 4.600.000.000 mediante le disponibilità di bilancio che, a partire dal medesimo esercizio finanziario derivano, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 50 della legge medesima, dalla cessazione dell'onere annuo, di pari importo, iscritto al cap. 62 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977 ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

per L. 2.450.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di lire 1 miliardo, di L. 35.000.000 e di L. 350.000.000 autorizzati rispettivamente con gli articoli 47, 50 e 51 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, degli oneri annui di L. 600.000.000 e di lire 30 milioni autorizzati, rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 1° settembre 1977, n. 22, dell'onere annuo di L. 300.000.000 autorizzati con l'art. 2 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 18, dell'onere annuo di L. 50.000.000, autorizzato con l'art. 8, primo comma, della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 55, dell'onere annuo di L. 50.000.000 autorizzato con l'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, infine, dell'onere annuo di L. 350.000.000 autorizzato con l'art. 11 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 35.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 65.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960, categoria VII, fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	2.000.000.000

In aumento:

Cap. 60, categoria I, spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico . .	L.	1.280.000.000
Cap. 70, categoria I, spese per il personale cantoniere	»	98.000.000
Cap. 80, categoria I, compensi al personale per lavoro straordinario (art. 135 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8)	»	38.000.000
Cap. 90, categoria I, spese per trasferte, diarie, indennità di viaggio ai dipendenti provinciali (legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7)	»	20.000.000
Cap. 110, categoria I, pensioni ai funzionari già in servizio della ex provincia unica della Venezia Tridentina, loro vedove ed orfani	»	35.000.000
Cap. 120, categoria I, pensioni ai medici comunali già in servizio della ex provincia unica della Venezia Tridentina, loro vedove ed orfani	»	15.000.000
Cap. 701, categoria I, spesa per il personale addetto alle scuole materne provinciali (legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13) . .	»	193.000.000
Cap. 1200, categoria I, spesa per il laboratorio provinciale d'igiene compreso il fitto figurativo calcolato in L. 920.000 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 267) . . .	»	33.000.000
Cap. 1240, categoria I, spesa per il funzionamento dei servizi di salute mentale compreso il fitto figurativo degli immobili dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine calcolato in L. 15.000.000	»	264.000.000
Cap. 1350, categoria I, spese per il funzionamento dell'istituto provinciale assistenza infanzia, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 500.000	»	20.000.000
Cap. 1360, categoria I, spese per il funzionamento della colonia infantile provinciale di Miralago di Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 840.000	»	4.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	2.000.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 novembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO *A*

Quadro A 1

RUOLO DEI DIRETTORI GENERALI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore generale		5

Quadro A 2

RUOLO AMMINISTRATIVO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Segretario generale della giunta provinciale	1	
Direttore generale, vice segretario generale della giunta provinciale	1	
Ispettore generale	12	
Direttore di divisione	20	
Direttore di sezione / Consigliere	50	
		84
Carriera di concetto:		
Segretario capo	12	
Segretario principale	50	
Segretario	50	
		112
Carriera esecutiva:		
Coadiutore superiore	49	
Coadiutore principale	220	
Coadiutore	220	
		489
Totale ruolo		685

Quadro B

RUOLO SPECIALE DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore generale, ragioniere generale	1	
Ispettore generale, direttore dei servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali	1	
Ispettore generale, vice ragioniere generale	1	
Direttore di divisione di ragioneria	2	
Direttore di sezione di ragioneria / Consigliere di ragioneria	6	
		11
Carriera di concetto:		
Ragioniere capo	9	
Ragioniere principale	40	
Ragioniere	40	
		89
Carriera esecutiva:		
Contabile capo	2	
Contabile principale	6	
Contabile	6	
		14
Totale ruolo		114

Quadro C

RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale, ingegnere capo	1	
Ispettore generale	4	
Direttore di divisione, ingegnere di divisione	8	
Direttore di sezione, ingegnere di sezione / Consigliere, ingegnere	22	
Consigliere, geologo	3	
		38
Carriera di concetto:		
Geometra capo, perito capo	16	
Geometra principale, perito principale	72	
Geometra, perito	72	
		160
Carriera esecutiva:		
Assistente tecnico superiore, disegnatore superiore	5	
Assistente tecnico principale, disegnatore principale	20	
Assistente tecnico, disegnatore	20	
		45
Totale ruolo		243

Quadro D

RUOLO SPECIALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	2	
Direttore di divisione	4	
Direttore di sezione / Consigliere	8	
		14
Carriera di concetto:		
Segretario capo	4	
Segretario principale	9	
Segretario	9	
		22
Totale ruolo		36

Quadro E

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	3	
Direttore di divisione	12	
Direttore di sezione / Consigliere	18	
		33
Carriera di concetto:		
Segretario capo	3	
Segretario principale	12	
Segretario	12	
		27
Carriera esecutiva:		
Fattore azienda agricola		1
Totale ruolo		61

Quadro F

RUOLO SPECIALE DELL'ISTRUZIONE

Parte I - Personale addetto a servizi provinciali

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	2	
Direttore di divisione	6	
Direttore di sezione / Consigliere	12	
		20
Carriera di concetto:		
Segretario capo	3	
Segretario principale	10	
Segretario	10	
		23
Totale ruolo		43

Quadro F

Parte II - Personale addetto a istituti statali di istruzione

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera di concetto:		
Assistente a cattedre principale	13	
Assistente a cattedre	13	
		26
Carriera esecutiva:		
Aiutante tecnico principale	9	
Aiutante tecnico	9	
		18
Totale ruolo		44

RUOLI SPECIALI

Quadro G

G 1 - RUOLO SPECIALE DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI

Qualifiche	Posti	Totale
Sezione chimica		
Carriera direttiva:		
Ispettore generale, direttore	1	
Direttore di divisione, coadiutore	2	
Direttore di sezione, assistente / Consigliere, assistente	5	
		8
Carriera di concetto:		
Segretario capo, analista preparatore di I classe	2	
Segretario principale, analista preparatore di I classe / Segretario, analista preparatore di I classe	10	
		12
Carriera esecutiva:		
Coadiutore principale, analista preparatore di II classe	2	
Coadiutore, analista preparatore di II classe	2	
		4
Sezione medica		
Carriera direttiva:		
Ispettore generale, direttore	1	
Direttore di divisione, coadiutore	1	
Direttore di sezione, assistente / Consigliere, assistente	2	
Consigliere, ricercatore aggregato	8	
		12
Carriera di concetto:		
Segretario capo, analista preparatore di I classe	1	
Segretario principale, analista preparatore di I classe / Segretario, analista preparatore di I classe	4	
		5
Carriera esecutiva:		
Coadiutore principale, analista preparatore di II classe	2	
Coadiutore, analista preparatore di II classe	2	
		4
Totale ruolo		45

G 2 - RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale, direttore psichiatra	1	
Ispettore generale, primario	10	
Direttore di divisione, aiuto	10	
Direttore di sezione, assistente / Consigliere, assistente	10	
		31
Ispettore generale, radiologo		1
Ispettore generale, internista		1
Ispettore generale, analista		1
Consigliere, farmacista		1
Direttore di divisione, psicologo / Direttore di sezione, psicologo / Consigliere, psicologo		10
Ispettore generale, sociologo	1	
Direttore di divisione, sociologo	1	
Direttore di sezione, sociologo / Consigliere, sociologo	3	
		5
Carriera di concetto:		
Assistente sociale capo	3	
Assistente sociale principale / Assistente sociale	19	
		22
Segretario capo, analista preparatore di I classe	1	
Segretario principale, analista preparatore di I classe / Segretario, analista preparatore di I classe	6	
		7
Carriera esecutiva:		
Tecnico radiologo superiore	1	
Tecnico radiologo principale / Tecnico radiologo	2	
		3
Coadiutore principale, analista preparatore di II classe	1	
Coadiutore, analista preparatore di II classe	1	
		2
Assistente sanitaria visitatrice superiore	2	
Assistente sanitaria visitatrice principale / Assistente sanitaria visitatrice	10	
		12
Infermiere professionale superiore	1	
Infermiere professionale principale / Infermiere professionale	2	
		3
		99
Contrattuali:		
Capocuoco	1	
Vicecapocuoco	1	
		2
Totale ruolo		101

G 3 - RUOLO SPECIALE DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione, direttore medico		1
Carriera di concetto:		
Segretario capo, caporeparto	1	
Segretario principale, caporeparto	2	
Segretario, caporeparto	2	
		5
Carriera esecutiva:		
Puericultrice superiore	3	
Puericultrice principale	10	
Puericultrice	10	
		23
Coadiutrice sanitaria superiore	1	
Coadiutrice sanitaria principale / Coadiutore sanitaria	2	
		3
		32

Qualifiche	Posti	Totale
Contrattuali:		
Coordinatrice dei servizi	1	
Cuoco	1	
Aiuto cuoco	1	
		3
Totale ruolo		35

G 4 - Ruolo speciale dell'orientamento professionale

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale, direttore del centro	1	
Direttore di divisione, vice direttore	1	
Direttore di divisione, psicologo Direttore di sezione, psicologo Consigliere, psicologo	1	
		3
Carriera di concetto:		
Consigliere di orientamento capo	1	
Consigliere di orientamento principale Consigliere di orientamento	2	
		3
Totale ruolo		6

G 5 - Ruolo speciale degli assistenti sociali

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Consigliere, direttore del servizio sociale	1	
Consigliere del servizio sociale	3	
		4
Carriera di concetto:		
Assistente sociale capo	3	
Assistente sociale principale Assistente sociale	20	
		23
Totale ruolo		27

G 6 - Ruolo speciale dei vigili sanitari

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera di concetto:		
Capo dei vigili sanitari		1
Carriera esecutiva:		
Vigile sanitario principale	7	
Vigile sanitario	7	
		14
Totale ruolo		15

G 7 - Ruolo speciale dei litografi meccanici

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera esecutiva:		
Litografo, meccanico principale	4	
Litografo, meccanico	4	
Totale ruolo		8

G 8 - Ruolo speciale dei veterinari

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale, veterinario	1	
Direttore di divisione, veterinario	2	
Direttore di sezione, veterinario Consigliere, veterinario	2	
Totale ruolo		5

G 9 - Ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di sezione, direttore	1	
Insegnante di IV classe Insegnante di III classe Insegnante di II classe Insegnante di I classe	5	
		6
Carriera di concetto:		
Insegnante di IV classe Insegnante di III classe Insegnante di II classe Insegnante di I classe		18
Carriera esecutiva:		
Istruttore di IV classe Istruttore di III classe Istruttore di II classe Istruttore di I classe		15
Totale ruolo		39

G 10 - Ruolo speciale dei beni culturali

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	1	
Direttore di divisione	3	
Direttore di sezione Consigliere	6	
		10
Carriera di concetto:		
Segretario capo	3	
Segretario principale	10	
Segretario	10	
		23
Totale ruolo		33

G 11 - Ruolo speciale dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia

QUALIFICA	Posti	Classi	Anni di permanenza	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
		II		3.895.500	1.440.000
Coordinatore pedagogico	11	I	4	3.256.050	1.300.000

G 12 - Ruolo speciale delle insegnanti delle scuole dell'infanzia

QUALIFICA	Posti	Classi	Anni di permanenza	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
		V		2.917.950	1.160.000
		IV	6	2.425.500	1.055.000
		III	6	2.058.000	
		II	4	1.786.050	770.400
Insegnanti delle scuole dell'infanzia	344	I	2	1.396.500	

G 13 - RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE SANITARIO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale, medico	3	
Direttore di divisione, medico Direttore di sezione, medico Consigliere, medico	3	
		6
Carriera esecutiva:		
Assistente sanitaria visitatrice superiore	1	
Assistente sanitaria visitatrice principale Assistente sanitaria visitatrice	4	
		5
Totale ruolo		11

Quadro H

RUOLO TECNICO DELLE FORESTE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore generale	1	
Ispettore generale	3	
Direttore di divisione, ispettore capo	14	
Direttore di sezione, ispettore superiore Consigliere, ispettore	23	
		41
Carriera di concetto:		
Geometra capo, perito capo	3	
Geometra principale, perito principale	9	
Geometra, perito	9	
		21
Totale ruolo		62

Quadro I

RUOLO TECNICO DEI TRASPORTI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	1	
Direttore di divisione, ingegnere di divisione	3	
Direttore di sezione, ingegnere di sezione Consigliere, ingegnere	3	
		7
Carriera di concetto:		
Geometra capo, perito capo	1	
Geometra principale, perito principale	2	
Geometra, perito	2	
		5
Totale ruolo		12

Quadro L

RUOLO TECNICO DELLE MINIERE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale (ad esaurimento)	1	
Direttore di divisione, ingegnere di divisione Direttore di sezione, ingegnere di sezione Consigliere, ingegnere	2	3
Carriera di concetto:		
Perito capo	1	
Perito principale	3	
Perito	3	
		7
Totale ruolo		10

Quadro M

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO DELLA SPERIMENTAZIONE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale		1
Branca della sperimentazione agraria:		
Direttore di divisione	2	
Direttore di sezione Consigliere	2	
		4
Branca della sperimentazione chimica:		
Direttore di divisione	1	
Direttore di sezione Consigliere	1	
		2
Carriera di concetto:		
Segretario esperto capo	1	
Segretario esperto principale	2	
Segretario esperto	2	
		5
Carriera esecutiva:		
Coadiutore assistente superiore	1	
Coadiutore assistente principale	3	
Coadiutore assistente	3	
		7
Totale ruolo		19

Quadro N

RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI

Gradi	Posti	Totale
Maresciallo maggiore scelto Maresciallo maggiore	11	
Maresciallo capo	13	
Maresciallo ordinario	16	
Brigadiere Vice brigadiere	40	
		80
Guardia scelta Guardia		80
Totale ruolo		160

Quadro O

Ruoli della carriera ausiliaria	Posti	Totale
O 1 *Ruolo degli autisti:*		
Capo autista	1	
Autista scelto	4	
Autista di I classe Autista di II classe	15	
		20
O 2 *Ruolo dei meccanici camionisti:*		
Capo meccanico camionista	1	
Meccanico camionista scelto	3	
Meccanico camionista di I classe Meccanico camionista di II classe	8	
		12
O 3 *Ruolo degli agenti tecnici:*		
Agente tecnico		15

Ruoli della carriera ausiliaria	Posti	Totale
	—	—
O 4 *Ruolo degli uscieri bidelli*:		
Capo usciere	1	
Usciere, bidello scelto	30	
Usciere, bidello di I classe / Usciere, bidello di II classe	120	
	—	151
O 5 *Ruolo degli inservienti*:		
Inserviente		40
O 6 *Ruolo dei cantonieri*:		
Capo cantoniere	40	
Cantoniere scelto	80	
Cantoniere di I classe / Cantoniere di II classe	162	
	—	282
O 7 *Ruolo degli operai*:		
Capo operaio	7	
Operaio scelto	40	
Operaio di I classe / Operaio di II classe	150	
	—	197
O 8 *Ruolo degli infermieri*:		
Capo sala infermiere	33	
Infermiere scelto	90	
Infermiere di I classe / Infermiere di II classe	200	
	—	323
O 9 *Ruolo delle infermiere*:		
Capo sala infermiera	15	
Infermiera scelta	60	
Infermiera di I classe / Infermiera di II classe	170	
	—	245
O 10 *Ruolo degli operai dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine*:		
Capo operaio	10	
Operaio scelto	20	
Operaio di I classe / Operaio di II classe	100	
	—	130
O 11 *Ruolo degli inservienti dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine*:		
Inserviente		15
Totale ruoli carriera ausiliaria da O 1 a O 11		1.430

	Posti	Totale
	—	—
P 1 - Ruolo speciale ad esaurimento		
Ispettore infermiere	1	
Vice ispettore infermiere	6	
Guardia di sanità	2	
	—	9
Totale ruolo		9

P 2 - Ruoli speciali ad esaurimento del personale delle scuole dell'infanzia

QUALIFICHE	Posti	Classi	Anni di permanenza	Stipendio	Assegno annuo pensionabile
Ruolo speciale 1 E					
Ispettore tecnico-amministrativo	1	—	—	4.410.000	1.440.000
Ruolo speciale 2 E					
Vigilatrice didattica	2	II		3.160.500	1.300.000
		I	4	2.917.950	1.160.000
Ruolo speciale 3 E					
		VI		2.076.750	950.000
		V	2	1.841.550	741.000
		IV	4	1.621.050	
		III	4	1.474.050	600.000
		II	4	1.327.050	
Assistente	19	I	2	1.305.000	
					Assegno perequativo pensionabile
					—
Ruolo speciale 4 E					
		III		1.452.750	950.000
		II	5	1.291.050	720.000
Inserviente	138	I	4	1.217.550	600.000
Totale ruoli da 1 *E* a 4 *E*	160				

P 3 - Ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale

QUALIFICA	Posti	Classi	Anzianità di permanenza nella classe	Stipendio onnicomprensivo
II qualifica	29	iniziale	3	2.638.570
		1	3	3.128.170
		2	4	3.617.770
		3	5	4.107.370
		4	5	4.596.970
		5	—	5.086.570

Totale complessivo posti d'organico n. 3.802.

Allegato *B*

TABELLE DI EQUIPARAZIONE

Ruolo e qualifica provinciale		Ruolo e qualifica di provenienza	
—		—	
Ruolo amministrativo		Ruolo amministrativo e ruolo speciale della ragioneria	
Carriera direttiva:		*Carriera direttiva*:	
Ispettore generale	par. 530	Dirigente superiore	
Direttore di divisione	cl II par. 426	Primo dirigente / Direttore aggiunto di divisione	dopo due anni di anzianità nella qualifica
	cl. I par. 387	Primo dirigente / Direttore aggiunto di divisione	
Direttore di sezione	par. 307	Direttore di sezione	par. 307
Consigliere	par. 257	Consigliere	par. 257

Ruolo e qualifica provinciale		Ruolo e qualifica di provenienza	
RUOLO AMMINISTRATIVO		RUOLO AMMINISTRATIVO E RUOLO AMMINISTRATIVO DELLE FORESTE	
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto*:	
Segretario capo	par. 370	Segretario capo, segretario contabile capo	par. 370
Segretario principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Segretario principale Segretario contabile principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Segretario	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Segretario Segretario contabile	cl. II par. 227 cl. I par. 188
RUOLO AMMINISTRATIVO		RUOLO AMMINISTRATIVO	
Carriera esecutiva:		*Carriera esecutiva*:	
Coadiutore superiore	par. 245	Coadiutore superiore	par. 245
Coadiutore principale	cl. II par. 218 cl. I par. 188	Coadiutore principale	cl. II par. 218 cl. I par. 188
Coadiutore	cl. II par. 168 cl. I par. 143	Coadiutore	cl. II par. 168 cl. I par. 143
RUOLO SPECIALE DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO		RUOLO SPECIALE DELLA RAGIONERIA	
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto*:	
Ragioniere capo	par. 370	Ragioniere capo	par. 370
Ragioniere principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Ragioniere principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Ragioniere	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Ragioniere	cl. II par. 227 cl. I par. 188
RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI		RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	
Carriera direttiva:		*Carriera direttiva*:	
Direttore di sezione del servizio sociale	par. 307	Ispettore superiore	par. 307
Consigliere del servizio sociale	par. 257	Ispettore	par. 257
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto*:	
Assistente sociale capo	par. 370	Assistente sociale capo	par. 370
Assistente sociale principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Assistente sociale principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Assistente sociale	cl. II par. 227	Assistente sociale	cl. II par. 227 cl. I par. 188
RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI E RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO GEOLOGICO REGIONALE	
Carriera direttiva:		*Carriera direttiva*:	
Ispettore generale	par. 530	Dirigente superiore	
Direttore di divisione, ingegnere di divisione	cl. II par. 426	Primo dirigente, ingegnere capo aggiunto, geologo capo aggiunto	dopo due anni di anzianità nella qualifica
	cl. I par. 387	Primo dirigente, ingegnere capo aggiunto, geologo capo aggiunto	
Direttore di sezione, ingegnere di sezione	par. 307	Ingegnere superiore	par. 307
Direttore di sezione, geologo	par. 307	Geologo superiore	par. 307
Consigliere, ingegnere	par. 257	Ingegnere	par. 257
Consigliere, geologo	par. 257	Geologo	par. 257
RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI	
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto*:	
Geometra capo	par. 370	Geometra capo	par. 370
Geometra principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Geometra principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Geometra	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Geometra	cl. II par. 227 cl. I par. 188

Ruolo e qualifica provinciale		Ruolo e qualifica di provenienza	
Carriera esecutiva:		*Carriera esecutiva:*	
Assistente tecnico superiore, disegnatore superiore	par. 245	Assistente superiore, disegnatore superiore	par. 245
Assistente tecnico principale, disegnatore principale	cl. II par. 218 cl. I par. 188	Assistente principale, disegnatore principale	cl. II par. 218 cl. I par. 188
Assistente tecnico, disegnatore	cl. II par. 168 cl. I par. 143	Assistente, disegnatore	cl. II par. 168 cl. I par. 143

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELL'AGRICOLTURA	
Carriera direttiva:		*Carriera direttiva:*	
Ispettore generale	par. 530	Dirigente superiore	
Direttore di divisione	cl. II par. 426	Primo dirigente, ispettore capo aggiunto	dopo due anni di anzianità nella qualifica
	cl. I par. 387	Primo dirigente, ispettore capo aggiunto	
Direttore di sezione	par. 307	Ispettore superiore	par. 307
Consigliere	par. 257	Ispettore	par. 257
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto:*	
Segretario capo	par. 370	Esperto capo	par. 370
Segretario principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Esperto principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Segretario	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Esperto	cl. II par. 227 cl. I par. 188

RUOLO TECNICO DELLE FORESTE		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE FORESTE E RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CACCIA, DELLA PESCA E DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA	
Carriera direttiva:		*Carriera direttiva:*	
Direttore generale		Direttore generale	
Ispettore generale	par. 530	Dirigente superiore	
Direttore di divisione, ispettore capo	cl. II par. 426	Primo dirigente, ispettore capo aggiunto	dopo due anni di anzianità nella qualifica
	cl. I par. 387	Primo dirigente, ispettore capo aggiunto	
Direttore di sezione, ispettore superiore	par. 307	Ispettore superiore	par. 307
Consigliere, ispettore	par. 257	Ispettore	par. 257

RUOLO TECNICO DELLE FORESTE		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE FORESTE	
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto:*	
Geometra capo, perito capo	par. 370	Geometra capo, perito capo	par. 370
Geometra principale, perito principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Geometra principale, perito principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Geometra, perito	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Geometra, perito	cl. II par. 227 cl. I par. 188

RUOLO TECNICO DEI TRASPORTI		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI TRASPORTI	
Carriera direttiva:		*Carriera direttiva:*	
Ispettore generale	par. 530	Dirigente superiore	
Direttore di divisione, ingegnere di divisione	cl. II par. 426	Primo dirigente, ispettore capo aggiunto	dopo due anni di anzianità nella qualifica
	cl. I par. 387	Primo dirigente, ispettore capo aggiunto	
Direttore di sezione, ingegnere di sezione	par. 307	Ispettore superiore	par. 307
Consigliere, ingegnere	par. 257	Ispettore	par. 257

Ruolo e qualifica provinciale		Ruolo e qualifica di provenienza	
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto*:	
Geometra capo, perito capo	par. 370	Ispettore aggiunto capo	par. 370
Geometra principale, perito principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Ispettore aggiunto principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Geometra, perito	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Ispettore aggiunto	cl. II par. 227 cl. I par. 188
RUOLO TECNICO DELLE MINIERE		RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE MINIERE	
Carriera direttiva:		*Carriera direttiva*:	
Ispettore generale (ad esaurimento)		Dirigente superiore	
Direttore di divisione, ingegnere di divisione	cl. II par. 426	Primo dirigente, ingegnere capo aggiunto	dopo due anni di anzianità nella qualifica
	cl. I par. 387	Primo dirigente Ingegnere capo aggiunto	
Direttore di sezione, ingegnere di sezione	par. 307	Ingegnere superiore	par. 307
Consigliere, ingegnere	par. 257	Ingegnere	par. 257
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto*:	
Perito capo	par. 370	Perito minerario capo	par. 370
Perito principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Perito minerario principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Perito	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Perito minerario	cl. II par. 227 cl. I par. 188
RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO DELLA SPERIMENTAZIONE		RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO DELLA SPERIMENTAZIONE	
Carriera direttiva:		*Carriera direttiva*:	
Ispettore generale	par. 530	Dirigente superiore	
Branca della sperimentazione agraria:		*Branca della sperimentazione agraria*:	
Direttore di divisione	cl. II par. 426	Primo dirigente, aiuto direttore di prima classe aggiunto	dopo due anni di anzianità nella qualifica
	cl. I par. 387	Primo dirigente Aiuto direttore di prima classe aggiunto	
Direttore di sezione	par. 307	Aiuto direttore di seconda classe	par. 307
Consigliere	par. 257	Sperimentatore	par. 257
Branca della sperimentazione chimica:		*Branca della sperimentazione chimica*:	
Direttore di divisione	cl. II par. 426	Primo dirigente, aiuto direttore di prima classe aggiunto	dopo due anni di anzianità nella qualifica
	cl. I par. 387	Primo dirigente Aiuto direttore di prima classe aggiunto	
Direttore di sezione	par. 307	Aiuto direttore di seconda classe	par. 307
Consigliere	par. 257	Sperimentatore	par. 257
Carriera di concetto:		*Carriera di concetto*:	
Segretario esperto capo	par. 370	Esperto capo	par. 370
Segretario esperto principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260	Esperto principale	cl. II par. 302 cl. I par. 260
Segretario esperto	cl. II par. 227 cl. I par. 188	Esperto	cl. II par. 227 cl. I par. 188
Carriera esecutiva:		*Carriera esecutiva*:	
Coadiutore assistente superiore	par. 245	Assistente superiore	par. 245
Coadiutore assistente principale	cl. II par. 218 cl. I par. 188	Assistente principale	cl. II par. 218 cl. I par. 188
Coadiutore assistente	cl. II par. 168 cl. I par. 143	Assistente	cl. II par. 168 cl. I par. 143

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo e qualifica provinciale		Ruolo e qualifica di provenienza	
RUOLO DEGLI USCIERI-BIDELLI		**RUOLO AMMINISTRATIVO**	
Usciere scelto	par. 175	Commesso capo	par. 188 e 168
Usciere di prima classe	par. 145	Commesso	par. 143
Usciere di seconda classe	par. 135	Commesso	par. 133
RUOLO DEGLI AUTISTI		**RUOLO DEL PERSONALE TECNICO** — *Personale addetto alla guida di automezzi e macchine*	
Autista scelto	par. 175	Agente tecnico capo	par. 188 e 168
Autista di prima classe	par. 145	Agente tecnico	par. 143
RUOLO DEGLI AGENTI TECNICI		**RUOLO DEL PERSONALE TECNICO** — *Personale adibito ai servizi di caccia e pesca*	
Agente Tecnico:			
classe IV	par. 188	Agente tecnico capo	par. 188
classe III	par. 175	Agente tecnico capo	par. 168
classe II	par. 145	Agente tecnico	par. 143
RUOLO DEGLI OPERAI		**RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO E RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO DELLA SPERIMENTAZIONE**	
		Capo operaio; Capo squadra di I classe	par. 210
Capo operaio	par. 188	Operaio specializzato; Capo squadra di II classe	par. 190 e 165
Operaio scelto	par. 175	Operaio qualificato	par. 173
		Preparatore capo	par. 188 e 163
Operaio di I classe	par. 145	Operaio qualificato	par. 146
		Operaio comune	par. 153
		Preparatore	par. 143
Operaio di II classe	par. 135	Operaio comune	par. 133

ALLEGATO *C*

TABELLA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI

Grado	Parametro	Stipendio iniziale annuo
Maresciallo maggiore scelto	245	2.431.015
Maresciallo maggiore	218	2.163.105
Maresciallo capo	195	1.934.887
Maresciallo ordinario	168	1.666.980
Brigadiere	153	1.518.142
Vice brigadiere	133	1.319.692
Guardia scelta	150	1.488.375
Guardia in serv. cont. con più di 9 anni	138	1.369.305
Guardia raffermata da 3 a 9 anni	124	1.230.390
Guardia non raffermata con meno di 3 anni	115	1.141.087

ALLEGATO *D*

TABELLA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PROVINCIALE - CARRIERA AUSILIARIA - RUOLO DEGLI OPERAI.

Qualifica	Parametro	Ammontare
Capo operaio	210	2.083.725

(13209)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780190)